

Nuove disposizioni per le indennità per lavoro ridotto (ILR)


Il 1° settembre decade gran parte delle misure straordinarie riguardanti il lavoro ridotto.

Che cosa accade alle autorizzazioni di lavoro ridotto il 31.08.2020?

Ogni decisione emessa dall'autorità cantonale indica un periodo preciso durante il quale è stato concesso un diritto alle indennità per lavoro ridotto.

- le decisioni il cui periodo di diritto alle indennità al 31.08.2020 dura da **almeno 3 mesi**, scadono al 31.08.2020 (indipendentemente dalla data di scadenza riportata sulla decisione)
- le decisioni il cui periodo di diritto alle indennità al 31.08.2020 dura da **meno di 3 mesi**, subiscono una **modifica di validità**: la loro nuova durata si riduce automaticamente a 3 mesi (senza intervento da parte dell'autorità)
- le decisioni che indicano quale data della fine del periodo autorizzato il 31.08.2020, scadono il 31.08.2020

Lo schema che segue illustra il meccanismo di scadenza delle autorizzazioni emesse.



**Nuove disposizioni
per le indennità per lavoro ridotto (ILR)**

Aggiornamento al 26.08.2020

Termine di preannuncio e periodo di attesa: situazione dal 1° settembre 2020

Le aziende che necessitano di beneficiare dell'ILR dopo il 31.08.2020 devono presentare la richiesta di rinnovo inoltrando un nuovo preannuncio online rispettando il termine di preannuncio di 10 giorni. Si raccomanda la compilazione del modulo online sulla pagina www.ti.ch/lavororidotto.



Che cosa accade a partire dal 01.09.2020?

Dal 1° settembre la procedura per ottenere l'indennità per lavoro ridotto (ILR) tornerà in regime normale.

	ILR regime normale dal 01.09.2020	
Durata massima	18 mesi su 24	(12 su 24 prima di COVID-19)
Termine di preannuncio	10 giorni	(0 giorni durante COVID-19, fino al 31.05.2020)
Periodo di attesa	1 giorno	(3 giorni prima di COVID-19)

Evoluzione della cerchia dei beneficiari delle indennità per lavoro ridotto

	ILR - Ordinanza COVID-19		ILR regime normale
	fino al 31.05.2020	dal 01.06.2020	dal 01.09.2020
Dirigenti salariati	✓	✗	✗
Coniugi dei dirigenti	✓	✗	✗
Contratti di durata indeterminata	✓	✓	✓
Contratti di durata determinata	✓	✓	✗
Apprendisti	✓	✗	✗
Lavoratori temporanei	✓	✓	✗
Lavoratori su chiamata (variazione <=20%)	✓	✓	✗
Lavoratori su chiamata (variazione >20%)	✓	✓	✗
Contratto disdetto	✗	✗	✗
Compensazione ore straordinarie	✗	✗	✗